

STATUTO
della Associazione Culturale Scientifica
Gruppo di Studio sulla Leishmaniosi Canina

Titolo I. Costituzione e Scopi

Articolo 1. Costituzione

E' costituita con sede in Seravezza (LU), Via Donati n. 90, un'Associazione Culturale Scientifica che assume la denominazione di "Gruppo di Studio sulla Leishmaniosi Canina (Acronimo GSLC)".

Articolo 2. Scopi

L'Associazione svolge attività, senza fini di lucro, nel settore della cultura e ricerca scientifica, con particolare riferimento alla ricerca di presidi e nuovi approcci metodologici di diagnosi e inquadramento della leishmaniosi canina, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della attività scientifica. L'attività dell'associazione è svolta in osservanza delle norme che regolano le associazioni senza fini di lucro.

Articolo 3. Compiti

Per la realizzazione dei propri scopi sociali, l'associazione può:

- organizzare servizi, eventi, convegni ed altre attività atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di studio, di ricerca, di divulgazione, di crescita e formazione dei soci;
- svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della attività scientifica;
- avanzare proposte agli enti pubblici locali e nazionali;
- collaborare con altre associazioni e circoli che abbiano le medesime finalità;

Per la realizzazione dei propri scopi, l'associazione potrà svolgere inoltre, in modo strettamente complementare alle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, tutte quelle attività utili al raggiungimento degli scopi sociali.

Titolo II. I Soci

Articolo 4. Il Socio

Il socio è colui che aderisce alle finalità dell'associazione e contribuisce a realizzarle, ovvero colui che partecipa all'attività istituzionale dell'associazione, senza limiti temporali all'attività associativa.

Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi, senza distinzioni di nazionalità. L'Associazione è composta da Soci:

- a) Soci Promotori
- b) Soci Sottoscrittori
- c) Soci Onorari
- d) Soci effettivi

I Soci Promotori sono coloro che hanno promosso la costituzione della Associazione Culturale, potranno presiedere alle assemblee senza diritto di voto, avranno solo diritto di parola con effetto consultivo;

I Soci Sottoscrittori sono coloro che sottoscrivono per la costituzione della Associazione Culturale, non hanno poteri di voto in assemblea, avranno solo diritto di parola con effetto consultivo;

I soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo per meriti di qualsiasi natura. Il socio onorario lo è per tutto il periodo che lo desidera, salvo una comunicazione scritta di dimissioni inviata al Presidente della Associazione. Il socio onorario può partecipare a qualsiasi riunione o iniziativa del

movimento, non ha diritto di voto nelle assemblee ma avrà diritto di parola solo con effetto consultivo.

I Soci Effettivi sono coloro che, maggiorenni, previa domanda di appartenenza all'Associazione Culturale, sono ammessi secondo le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo. La domanda deve essere redatta su apposito modulo e sottoscritta come presentazione anche da un Socio effettivo.

L'ammissione all'Associazione da parte dell'aspirante socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

I criteri per l'ammissione degli aspiranti soci sono i seguenti:

- a) possono acquisire la qualità di socio solo coloro i quali sono dotati di una condotta morale, civile irreprensibile.
- b) la domanda di associazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo compilando un apposito modulo predisposto dalla segreteria dell'Associazione;
- c) non sono ammessi, a nessun titolo, soci legati alla Associazione con carattere di temporaneità;
- d) l'età minima necessaria per l'ammissione in qualità di Socio è di 18 anni.

Tutti i Soci, hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione ed il diritto di usufruire dei servizi e delle prestazioni che l'Associazione stessa può offrire. Tutti i soci in possesso dei prescritti requisiti possono concorrere alle cariche sociali.

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) dimissioni volontarie o decesso;
- b) radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione.

La delibera di radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea Generale dei Soci in seduta ordinaria. Il Socio radiato non può essere riproposto.

Articolo 5. Diritti del socio

Il socio ha diritto di:

- ricevere la tessera sociale;
- frequentare i locali della associazione;
- partecipare alle manifestazioni indette dalla associazione stessa, nel rispetto dei regolamenti interni e delle modalità organizzative;

Ha diritto inoltre di:

- eleggere gli organi direttivi dell'Associazione ed essere eletto negli stessi;
- votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti, del rendiconto economico e finanziario;
- essere informato delle convocazioni assembleari;
- poter conoscere e controllare le deliberazioni sociali e i rendiconti economici e finanziari, secondo quanto previsto dal presente statuto

Articolo 6. Doveri del socio

Il socio è tenuto:

- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a tenere nei locali della associazione un comportamento rispettoso delle prerogative degli altri soci

Articolo 7. Recesso, Decadenza ed Esclusione del socio

Il socio può recedere in qualsiasi momento dall'associazione. La dichiarazione di recesso deve essere rivolta per iscritto al Consiglio Direttivo, ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il socio è espulso o radiato per i seguenti motivi:

- quando non ottempererà alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali;
- quando in qualunque modo arrecherà danni materiali o morali all'Associazione;

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicate all'interessato entro 30 giorni dalla loro adozione.

I soci espulsi o radiati potranno, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l'assemblea dei soci nella sua prima convocazione.

Titolo III. Fondo Comune e Rendicontazione

Articolo 8. Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale è costituito da:

- i contributi ricevuti dai soci e i beni acquistati con tali contributi;
- i contributi, le erogazioni e i lasciti diversi;
- il fondo di riserva;
- dal materiale, attrezzi ed arredi;
- dai riconoscimenti ricevuti dalle istituzioni;

Articolo 9. Rendiconto Economico e Finanziario

Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. E' predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Una volta approvato, è esposto per 30 giorni consecutivi presso i locali dell'Associazione.

Articolo 10. Residuo Attivo

L'eventuale residuo attivo del bilancio sarà devoluto per il perseguimento esclusivo dell'attività dell'Associazione Culturale.

E' vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi di riserva o capitale

Titolo IV. L'assemblea

Articolo 11. Assemblea dei soci

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni sono vincolanti per gli stessi, se assunte in conformità allo statuto.

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie.

Articolo 12. Assemblea Ordinaria

L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno entro il 30 aprile dal Presidente dell'Associazione. Essa:

- a) approva le linee programmatiche generali di attività;
- b) elegge il Consiglio direttivo;
- c) approva i regolamenti dell'Associazione Culturale;
- d) approva il rendiconto economico e finanziario;
- e) approva la devoluzione del residuo attivo di bilancio.

Articolo 13. Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria viene convocata dal presidente dell'Associazione Culturale:

- a) tutte le volte che lo reputi necessario la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il presidente del circolo;
- b) allorchè ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci;

L'assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Articolo 14. Norme Comuni alle Assemblee

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata con invio della convocazione tramite posta elettronica munita di ricevuta di ritorno dell'avvenuta consegna nella casella postale elettronica dei soci, almeno 7 giorni prima del suo svolgimento.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. La seconda convocazione può aver luogo mezzora dopo la prima convocazione.

Le assemblee deliberano validamente su tutte le questioni all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti. Per deliberare modifiche da apportare allo statuto, sullo scioglimento o la liquidazione del circolo, è indispensabile una maggioranza dei voti pari ai due terzi dei presenti.

Quando l'assemblea è convocata per lo scioglimento dell'Associazione, è valida se intervengono almeno i tre quarti dei soci.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Solo i soci in regola con le quote sociali hanno diritto di voto. Ogni socio ha un voto. E' consentito che un socio ne rappresenti altri, purché con delega scritta e con il limite massimo di cinque.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'assemblea stessa. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali e rese note, anche per estratto, tramite affissione nei locali dell'Associazione.

Titolo V. Organi Amministrativi

Articolo 15. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, eletti tra i soci. I suoi membri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Elegge al suo interno un **Presidente**, un **Vicepresidente** ed un **Segretario**, quest'ultimo può essere anche un soggetto non facente parte della Associazione, e fissa le responsabilità di altri consiglieri in ordine all'attività svolta dell'Associazione Culturale per il conseguimento dei propri fini statutari. Le funzioni dei membri del Consiglio direttivo sono gratuite, e saranno rimborsate solo le spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria ogni mese. Si riunisce inoltre ogniqualvolta lo ritenga necessario il suo Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

In assenza del Presidente, le riunioni sono presiedute dal Vicepresidente.

Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali e rese note, anche per estratto, tramite affissione nei locali della associazione.

I membri del consiglio direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni nell'ambito della medesima disciplina scientifica. Svolgono il loro incarico in forma gratuita.

Articolo 16. Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo deve:

- a) redigere i programmi di attività sociale prevista dallo statuto;
- b) redigere i rendiconti economici e finanziari;
- c) curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea dei soci;
- d) compilare i progetti per l'impiego dei residui di bilancio da sottoporre all'assemblea dei soci;
- e) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere relativi all'attività sociale;
- f) formulare i regolamenti interni da sottoporre all'assemblea dei soci;
- g) deliberare circa l'ammissione, l'esclusione e la radiazione dei soci;
- h) favorire la partecipazione dei soci, propri e delle altre associazioni con cui collabora, alle attività della associazione

Articolo 17. Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale. Spettano al Presidente tutte le mansioni relative all'ordinaria e alla straordinaria amministrazione.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ne prepara i lavori e appronta la necessaria documentazione. Cura la realizzazione dei programmi di attività sociale e ha la piena responsabilità dell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo

Titolo VI. Scioglimento, Obblighi di Conformità e Norme Finali

Articolo 18. Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione Culturale, l'assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'articolo 14 del presente statuto, sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività.

I fondi residui e i ricavi dei realizzi devono essere destinati esclusivamente a fini di beneficenza ad associazioni culturali che abbiano scopi di ricerca simili a questa e validamente riconosciute.

Articolo 19. Norme Finali

Il presente statuto approvato dalla Assemblea Generale Straordinaria dei Soci promotori, appositamente convocata il giorno 14 febbraio 2014 deve essere osservato come atto fondamentale e sostituisce ed annulla ogni altro precedente Statuto della Associazione , ed entra in vigore il 14 febbraio 2014. Eventuali modifiche apportate al presente Statuto dovranno essere comunicate entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci per la loro approvazione, pena la decadenza.

Per quanto non contemplato dal presente statuto, decide l'assemblea dei soci a maggioranza assoluta dei suoi partecipanti.

Roma, 14 febbraio 2014

Letto confermato e sottoscritto

Presidente _____

Segretario _____